



Copia

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 117 DEL 14/11/2017

OGGETTO :

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2020. VERIFICA DELLE ECCEDENZE.
DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **quattordici**, del mese di **novembre**, alle ore **diciannove**, e minuti **zero**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
Zanusso Andrea - SINDACO	Sì
Algostino Sergio - VICE SINDACO	Sì
Baudino Marco - ASSESSORE	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste quale Segretario Comunale il Signor **ABBATE Dr. Maurizio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Zanusso Andrea** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2020. VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Rilevato che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente che così si dettagliano:

- A. Contenimento della spesa di personale;
- B. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C. Lavoro flessibile;

A) RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

A1. Normativa

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
---	--

A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, *come desumibile dai dati forniti dal responsabile finanziario all'interno di apposita relazione*, è pari a € 372.004,00:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 374.222,00	€ 370.814,00	€ 370.977,00	€ 372.004,00

Richiamata la DG n. 26 del 15/03/2016 avente ad oggetto il “piano triennale fabbisogno personale 2016/2018 art. 6, comma 1 d.lgs. 165/2001. Approvazione” la quale confermava la dotazione organica predisposta all’interno della DG 65 del 25/06/2013 avente ad oggetto “programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2013/2015. Piano annuale delle assunzioni 2013 – approvazione” che conteneva la seguente dotazione organica che di seguito si riporta:

AREA	CATEGORIA	COPERTO	VACANTI
CONTABILE ED ECONOMICO-FINANZIARIA	D	1	/
TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA	C	2 (1 PART-TIME)	/
	B	1 PART-TIME	1
	A	2	1
AMMINISTRATIVA	C	1	/
	B	2 (1 PART-TIME)	/
DEMOGRAFICA	D	1	/
VIGILANZA E CUSTODIA	C	2	/

Viste ed analizzate le relazioni predisposte dai rispettivi responsabili delle aree contabile ed economico finanziaria, tecnica e tecnico manutentiva, demografica, cimiteriali e scuole, affari generali-segreteria, e vigilanza e commercio;

Dato atto che un dipendente di cat. A, addetto all’area tecnico manutentiva, è progredito di categoria divenendo di cat. B a partire dal 2006 ed un altro dipendente part-time di categoria B, sempre della medesima area, è progredito di categoria divenendo di cat. C sempre a partire dal 2006;

Considerato pertanto che il posto part-time di cat. B addetto all’area tecnica come indicato nella dotazione pare da imputarsi alla mancata cancellazione del posto creato in origine e successivamente trasformato in cat. C part-time;

Considerato pertanto che l’organico dell’area risulta dunque composto da due Cat. C (di cui uno part-time) ed un dipendente di cat. B full time;

Vista in particolare la richiesta proveniente dal responsabile dell’area tecnica di mantenere in dotazione organica il posto di cat. A ancora vacante trasformandolo in un posto di cat. B al fine di coadiuvare l’altro dipendente della medesima categoria già impiegato nell’area in qualità di cantoniere;

Dato atto che, a fronte dei compiti individuati quali attività afferenti alla cat. A, sarebbe più opportuno rimodulare la dotazione organica dell’ente prevedendo un posto vacante di cat. B in luogo di quello esistente di cat. A;

Considerato però che l'art. 6 del d.lgs. 165 2001 afferma che un'eventuale rimodulazione della dotazione organica può avvenire solo "nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione".

Valutata pertanto la necessità di rappresentare l'attuale dotazione organica dell'Ente, alla luce di quanto sopra indicato, attraverso lo schema che segue subito appresso eliminando anche il residuo posto vacante di cat. A dell'area tecnica, poiché ritenuto non idoneo alle necessità attuali dell'ente e non possibile oggetto di rimodulazione con garanzia di neutralità finanziaria della rimodulazione, nonché individuando in n. 3 totali i soggetti addetti all'area tecnica.

Vista la seguente proposta di dotazione organica

AREA	CATEGORIA	PREVISTI	COPERTO	VACANTI
CONTABILE ED ECONOMICO-FINANZIARIA	D	1	1	/
TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA	C	2 (1 PART-TIME)	2 (1 PART-TIME)	/
	B	1	1	/
AMMINISTRATIVA	C	1	1	/
	B	2 (1 PART-TIME)	2 (1 PART-TIME)	/
DEMOGRAFICA	D	1	1	/
VIGILANZA E CUSTODIA	C	2	2	/
TOTALE		10 (DI CUI 2 PART-TIME)	10 (DI CUI 2 PART-TIME)	/

Considerato che il Comune di San Giorgio Canavese non versa in una situazione di eccedenza di personale ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001;

Valutata pertanto l'opportunità di adottare, a titolo di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, nel rispetto dei limiti di spesa vigenti, la seguente programmazione:

Anno 2018	Non sono al momento previste assunzioni a tempo indeterminato. Sono previste sostituzioni per l'assenza temporanea di personale dipendente, sempre nel rispetto dei limiti di spesa.
Anno 2019	Non sono al momento previste assunzioni a tempo indeterminato. Sono previste sostituzioni per l'assenza temporanea di personale dipendente, sempre nel rispetto dei limiti di spesa.
Anno 2020	Non sono al momento previste assunzioni a tempo indeterminato. Sono previste sostituzioni per l'assenza temporanea di personale dipendente, sempre nel rispetto dei limiti di spesa.

A) FACOLTÀ ASSUNZIONALI

B1. Normativa

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

<u>Per gli anni 2014-2015</u> Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014 (come modificato dall'art 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015)	Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
<u>Per gli anni 2016/2018</u> Art. 1, comma 228, della legge 208/2015	Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

B2. Verifica situazione dell'Ente

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Dato atto che nel triennio mobile antecedente al periodo triennale 2018/2020 non si sono verificate cessazioni dal servizio e non si prevedono al momento altre cessazioni fino al 2020 e che pertanto il budget di spesa annuale per nuove assunzioni, per ogni anno del triennio 2018/2020, è pari ad € 0.

B) LAVORO FLESSIBILE

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."*;

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *“Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”*;

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006 come desumibile dal menzionato parere espresso dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 23/2016;

Richiamato il nuovo comma 2, dell’articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall’art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Richiamata l’autorevole pronuncia della Corte dei Conti sez. Autonomie Deliberazione del 05/01/2017, n. 1/SEZAUT/2017/QMIG che stabilisce, tra l’altro, nel suo dispositivo, che *“ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa - anche contrattuale - ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”*.

Considerato che l’Ente, *come ricavabile dalla relazione del responsabile finanziario*, non ha sostenuto spese per lavoro flessibile né nell’anno 2009, né nel triennio 2007/2009, finalizzate alla realizzazione di un servizio indispensabile come indicato nel DM 28 maggio 1993.

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga

Considerato che relativamente all’annualità 2018 e per tutto il triennio, con riferimento al lavoro flessibile, nel caso di sopravvenute necessità, l’Ente ritiene di confermare la possibilità di ricorso all’istituto della utilizzazione di dipendenti di altro ente ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311/04 nonché il ricorso all’utilizzo dei contratti flessibili, disciplinato dall’art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell’anno;

Dato atto che, questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2017 fino alla data di adozione della presente delibera;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, anche con riferimento al triennio 2018/2020 nel rispetto di quanto sopra indicato quale programma del fabbisogno triennale;
- ha altresì rispettato la medesima norma nell'anno antecedente come risulta dal Rendiconto dell'anno 2016;
- ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 15.03.2016 il piano di azioni positive per il triennio 2016/2018;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- ha inviato entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile – la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2016);
- ha adottato il Piano degli Obiettivi 2017 con DG. n. 93 del 12.10.2017;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (d.l. 113/2016);

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Atteso che con proprio verbale del 10.11.2017 prot. 6980 in data 13-11.2017 il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

A seguito di breve discussione, con voti unanimi, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

1. Di approvare la seguente dotazione organica:

AREA	CATEGORIA	PREVISTI	COPERTO	VACANTI
CONTABILE ED ECONOMICO-FINANZIARIA	D	1	1	/
TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA	C	2 (1 PART-TIME)	2 (1 PART-TIME)	/
	B	1	1	/
AMMINISTRATIVA	C	1	1	/
	B	2 (1 PART-TIME)	2 (1 PART-TIME)	/
DEMOGRAFICA“	D	1	1	/
VIGILANZA E CUSTODIA	C	2	2	/
TOTALE		10 (DI CUI 2 PART-TIME)	10 (DI CUI 2 PART-TIME)	/

2. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2018/2020, prevedendo:

Anno 2018	Non sono al momento previste assunzioni a tempo indeterminato. Sono previste sostituzioni per l'assenza temporanea di personale dipendente, sempre nel rispetto dei limiti di spesa.
Anno 2019	Non sono al momento previste assunzioni a tempo indeterminato. Sono previste sostituzioni per l'assenza temporanea di personale dipendente, sempre nel rispetto dei limiti di spesa.
Anno 2020	Non sono al momento previste assunzioni a tempo indeterminato. Sono previste sostituzioni per l'assenza temporanea di personale dipendente, sempre nel rispetto dei limiti di spesa.

- Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019 e sarà oggetto di inserimento all'interno del bilancio di previsione 2018/2020;
- Di dare atto che presso il Comune di San Giorgio Canavese non sussistono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- Di dare atto che nel caso di sopravvenute necessità l'Ente ritiene di confermare, per tutto il triennio 2018-2020, la possibilità di ricorso all'istituto della utilizzazione di dipendenti di altro ente ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/04;
- Di dare atto che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo, per tutto il triennio 2018-2020, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili, disciplinato dall'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;
- Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

Letto , confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL SINDACO
F.to Zanusso Andrea

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**
F.to ABBATE Dr. Maurizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio virtuale del Comune per 15 giorni consecutivi

Con decorrenza dal 17/11/2017

lì 17/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ABBATE Dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00
- ☐ Divenuta esecutiva in data _____
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 3° comma del D.Lgs. 267/00)

lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ABBATE Dr. Maurizio

Comunicato ai Capigruppo in data 17/11/2017

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ABBATE Dr. Maurizio

=====